LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 4/2022 CD. DECRETO SOSTEGNI TER - LEGGE 28 MARZO 2022, N. 25

Posted on 4 Aprile 2022

Category: Sportello Ecosismabonus

la **Legge 28 marzo 2022, n. 25** (pubblicata in G.U. n. 73 del 28 marzo 2022 - Supplemento ordinario n. 13), **di conversione del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4**, c.d. "*Decreto Sostegni* ter", recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*", seppur abrogando interamente il Decreto Legge n.13 del 25 febbraio 2022 cd. *Decreto correttivo antifrodi* (si veda ns. comunicazione del 28 febbraio 2022 - *D. L. n.13 del 25 febbraio 2022 cd. Decreto correttivo antifrodi - nota informativa*), ne ha sostanzialmente riscritto le misure.

In particolare, si ricorda che il D.L. 13/2022 era intervenuto a **correggere le limitazioni alla cessione del credito connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi (***Bonus ristrutturazioni*, *Ecobonus* e *Sismabonus ordinari* e *Bonus facciate*), inizialmente introdotte dall'art.28 del *Decreto Sostegni ter* che, a fine gennaio, avevano comportato il blocco delle piattaforme bancarie.

Pertanto, la Legge di Conversione del c.d. "*Decreto Sostegni* ter", oltre ad aver riscritto le regole in materia di cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, ha confermato e fatto proprie le disposizioni dell'abrogato D.L. 13/2022 che si riepilogano di seguito in sintesi:

- **abrogazione del comma 1 dell'art.28 del DL 4/2022** (che limitava la cessione dei crediti da bonus fiscali);
- il credito d'imposta generato da interventi edilizi agevolati, anche quando spettante all'impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, **fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni**;
- i crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta **non possono formare oggetto di successive cessioni parziali**. Questa nuova previsione si applica con riferimento **alle comunicazioni successive a quelle di prima cessione o di sconto in fattura trasmesse all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022**. Al credito d'imposta (derivante anche dallo sconto in fattura) viene attribuito un codice identificativo univoco da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Pertanto, il beneficiario originario potrà continuare a cedere parzialmente il credito di imposta, mentre il soggetto che acquista il credito (o l'impresa che ha praticato lo sconto in fattura) potrà cederlo solo per intero;

- inasprimento, con riferimento a tutti i bonus in edilizia, delle **sanzioni a carico dei tecnici asseveratori e dei soggetti che appongono il visto di conformità** nell'ipotesi in cui espongano informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell'intervento o sull'effettiva realizzazione dello stesso o attestino falsamente la congruità delle spese. Tali soggetti vengono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è

aumentata. È inoltre previsto l'adeguamento delle polizze assicurative che i medesimi tecnici devono stipulare;

- per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale **deve essere pari agli importi dell'intervento oggetto delle stesse** (superando così il limite minimo di 500.000 euro);
- per i lavori edili di **importo superiore a 70.000 euro** il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi, sarà consentito **solo se nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali**, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale indicazione dovrà essere riportata anche **nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori**. È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l'Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse Edili. Si rileva, infine, che **tale misura sarà efficace dal 27 maggio 2022** e si applicherà ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data;
- **proroga dal 7 aprile al 29 aprile 2022** del termine per l'invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.